



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO COMUNALE
DI DIFESA AMBIENTALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO



INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
- Art. 3 ISPETTORI COMUNALI AMBIENTALI
- Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 5 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Art. 6 PROCEDURA AMMINISTRATIVA SANZIONATORIA
- Art. 7 NORMA TRANSITORIA
- Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il Servizio Comunale di Difesa Ambientale.

Articolo 2
SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

1. Il Servizio Comunale di Difesa Ambientale ha lo scopo di garantire la tutela ambientale nel territorio comunale.
2. La finalità di cui al precedente comma 1, deve trascendere l'aspetto puramente repressivo delle violazioni, per estrinsecarsi in forme di intervento che consentano sia l'effettivo controllo del territorio che un'azione preventiva di informazione a favore dei cittadini.
3. Il Servizio Comunale di Difesa Ambientale è coordinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
4. Il Servizio Comunale di Difesa Ambientale ha carattere volontario, non è retribuito, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro ed è prestato dai soggetti indicati al successivo articolo 3, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3
ISPETTORI COMUNALI AMBIENTALI

1. Il Servizio Comunale di Difesa Ambientale è svolto da personale volontario al quale è attribuita la denominazione di "Ispettori Comunali Ambientali".
2. Il Comune, ogni qual volta lo ritenga opportuno, emana un apposito bando per la selezione degli Ispettori Comunali Ambientali.
3. Per poter svolgere il predetto servizio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la cittadinanza italiana;
 - b) un'età non inferiore a 18 anni;
 - c) non avere riportato condanne penali.
4. Gli interessati devono presentare la relativa domanda agli Uffici comunali utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli Uffici stessi; alla domanda devono essere allegati la copia di un documento di identità e il certificato penale.
5. Gli aspiranti ispettori devono frequentare un corso di formazione organizzato dal Servizio di Polizia Locale al termine del quale, il responsabile del corso, attesterà l'idoneità o meno a svolgere il Servizio Comunale di Difesa Ambientale.
6. Il Sindaco, successivamente all'attestazione di idoneità di cui al precedente comma 5, nominerà gli Ispettori Comunali Ambientali con proprio decreto.
7. Gli Ispettori Comunali Ambientali:
 - a) agiscono nella qualità di pubblici ufficiali;
 - b) sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite; il tesserino deve sempre essere esposto in modo visibile ed esibito nel caso sia necessario qualificarsi;
 - c) potranno, eventualmente, indossare un apposito indumento di riconoscimento fornito dal Comune.
8. Gli Ispettori Comunali Ambientali, nell'espletamento delle proprie funzioni, devono:
 - a) osservare le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) attenersi alle disposizioni stabilite dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
 - c) operare con diligenza, perizia e prudenza;

- d) mantenere un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale e all'incarico ricoperto;
 - e) usare con cura i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
9. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale prende atto delle violazioni dei doveri indicati al precedente comma 8 e delle irregolarità riscontrate nello svolgimento del servizio e addebitabili all'Ispettore Comunale Ambientale. Di tali fatti chiede motivazione scritta all'ispettore il quale, entro 15 quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può presentare controdeduzioni scritte o richiedere di essere sentito personalmente. In mancanza di ciò, nonché nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute tali da poter modificare la valutazione delle irregolarità, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale né darà comunicazione al Sindaco che adotterà i provvedimenti indicati ai successivi commi 10 e 11.
10. Il Sindaco, con proprio decreto, procede a sospendere dal servizio l'Ispettore Comunale Ambientale nel caso di violazione dei doveri indicati al precedente comma 8. La sospensione non può essere superiore ai 6 mesi.
11. Il Sindaco, con proprio decreto, procede alla revocare dell'incarico di Ispettore Comunale Ambientale:
- a) nel caso di perdita di uno dei requisiti indicati al precedente comma 3, lettere a) e c);
 - b) nel caso del ripetersi delle violazioni di cui al precedente comma 8, quando l'interessato ha già subito un provvedimento di sospensione.
12. Durante la fase istruttoria, svolta dal Servizio di Polizia Locale allo scopo di accertare le eventuali violazioni di cui al precedente comma 11, il Sindaco potrà adottare un provvedimento di sospensione dal servizio nei confronti dell'ispettore per l'intero periodo di durata dell'istruttoria.
13. All'avvio del procedimento di cui ai precedenti commi 10 e 11, l'interessato dovrà restituire al Responsabile del Servizio di Polizia Locale il tesserino di riconoscimento, la modulistica, gli eventuali indumenti di riconoscimento e quant'altro in dotazione.
14. In ogni momento e per qualsiasi motivo gli Ispettori Comunali Ambientali:
- a) possono presentare le dimissioni dal relativo incarico comunicandolo per iscritto al sindaco;
 - b) chiedere la sospensione volontaria dal servizio fino a un massimo di 12 (dodici) mesi.
15. Agli Ispettori Comunali Ambientali potrà essere corrisposto un contributo a titolo di rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del servizio.

Articolo 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le attività degli Ispettori Comunali Ambientali si svolgono in uno specifico ambito di vigilanza e di salvaguardia del territorio a garanzia della tutela ambientale e consistono:
- a) nel controllare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le relative prescrizioni regolamentari;
 - b) nel controllare le modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti segnalando, agli organi competenti, le situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi tempestivi;
 - c) nel controllare che la conduzione di animali nei luoghi pubblici non pregiudichi la salubrità e l'igiene dei luoghi stessi, ma avvenga secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le relative prescrizioni regolamentari;
 - d) nel fornire un presidio informativo e di prevenzione ai cittadini, in materia di tutela ambientale.

- e) nel controllare e segnalare agli organi competenti ogni altra situazione che possa recare pregiudizio al decoro, alla salubrità e all'igiene dei luoghi pubblici.
2. Nello svolgimento del servizio, gli Ispettori Comunali Ambientali devono dare precedenza all'aspetto preventivo ed educativo.

Articolo 5 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e c), agli Ispettori Comunali Ambientali è attribuita la competenza in materia di accertamento delle violazioni che comportino l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali vigenti in materia, da espletarsi secondo la procedura prevista dal successivo articolo 6.
2. Resta ferma la competenza in materia di accertamento delle violazioni in materia ambientale da parte di tutti gli altri soggetti espressamente abilitati dalla legge.
3. Per ciascuna violazione il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della L 689/81.

Articolo 6 PROCEDURA AMMINISTRATIVA SANZIONATORIA

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni di cui al precedente articolo 5, è regolato dalla L 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'intera procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti compiuti dagli Ispettori Comunali Ambientali sono di competenza della Polizia Locale.
3. E' posta altresì a carico della Polizia Locale la gestione della restante procedura sia nella fase amministrativa (ex art. 18 e ss. della L 689/81), sia nella fase giurisdizionale (ex art. 22 e ss. della L 689/81), sia nella fase del recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse (ex art. 26 e ss. della L 689/81).

Articolo 7 NORMA TRANSITORIA

1. Il primo bando per la selezione degli Ispettori Comunali Ambientali di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 7, dello Statuto comunale, il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.